I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1892/68 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1968

che stabilisce disposizioni complementari relative al finanziamento della politica agricola comune nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 200, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), prevede all'articolo 43, paragrafo 4, la definizione del regime finanziario concernente i contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, nonché gli importi previsti all'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento ;

considerando che a causa degli oneri che nel settore dello zucchero incombono al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, da un lato, nonché della connessione esistente tra il sistema che determina tali oneri e gli importi e contributi anzidetti, dall'altro, è opportuno trattare i proventi di tali importi e contributi, rispetto al Fondo, nelle stesse condizioni dei prelievi ; che, in virtù dell'articolo 200, paragrafo 3, del trattato, occorre pertanto includere tali importi e contributi nel calcolo della prima parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola commune (3), modificato dal regolamento n. 741/67/CEE (4) ;

considerando che è opportuno limitare al 31 dicembre 1969 l'applicazione delle disposizioni derivanti dalle considerazioni che precedono,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La prima parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 130/66/CEE comprende il 90 % dell'ammontare totale delle quote previste agli articoli 8 e 27 del regolamento n. 1009/67/CEE nonché degli importi previsti all'articolo 25 di detto regolamento, riscossi dagli Stati membri durante il periodo di contabilizzazione preso in considerazione.

Articolo 2

L'articolo 9 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 347/68 (6), è completato dal paragrafo seguente :

« 3 bis. Ad ogni domanda di cui al paragrafo 2 viene altresí allegato uno stato dei contributi previsti agli articoli 8 e 27 del regolamento n. 1009/67/CEE nonché degli importi previsti all'articolo 25 di detto regolamento. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 novembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

(1) GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 25.
(2) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(4) GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 2.
(5) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(6) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 1.